

(N. 935)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

di concerto col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1950

Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso a regolare con criteri uniformi il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari in servizio alle dipendenze dello Stato, estendendo ai maestri che avevano il trattamento previsto dall'ordinamento del Monte pensioni approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176 il trattamento di quiescenza degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Il principio della detta uniformità di trattamento è già affermato con l'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066. Lo stesso decreto, con l'articolo 2 prevede che « con decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione » vengano stabilite le relative norme di attuazione, nonchè quelle occorrenti per la liquidazione e la soppressione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

In relazione al disposto dell'articolo 2 del

citato decreto legislativo n. 1066, si provvide alla stesura di apposito schema di decreto delegato che, approvato dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, venne, in seguito all'avviso espresso dall'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inoltrato all'esame del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, in merito allo schema, ha manifestato il parere che, almeno per la gran parte delle norme dello schema stesso, occorra procedere alla emanazione di esse nella forma di legge, in quanto il contenuto di tali norme deroga dai limiti di un regolamento delegato ed, inoltre, la delega di cui al citato articolo 2 non obbedisce al precetto dell'articolo 76 della Costituzione che non possa aversi legittima delegazione della funzione legislativa se non per tempo limitato.

In ossequio al predetto parere, è stato predisposto il presente schema di disegno di legge

il quale regola, in una forma più organica, il trattamento di pensione degli insegnanti elementari dello Stato.

Con detto schema composto di 29 articoli, si stabiliscono i criteri riguardanti la valutazione dei servizi prestati con iscrizione al Monte pensioni oppure agli altri Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e di quelli con iscrizione ai regolamenti comunali, la procedura per la liquidazione degli assegni di riposo, nonché le modalità della ripartizione del patrimonio del Monte tra lo Stato e la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, che, istituita presso la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, ai sensi dell'articolo 5 della legge in corso di emanazione recante miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza, provvede, a partire dal 1° ottobre 1948, al trattamento per gli insegnanti non statali.

Le varie norme sono state formulate attenendosi al criterio di salvaguardare, relativamente alla valutazione dei servizi, i diritti quesiti anteriormente al 1° ottobre 1948 e di estendere, invece, per quanto riguarda il diritto agli assegni e la loro misura, senz'altro le norme comuni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, indipendentemente dalla posizione giuridica rivestita dai maestri anteriormente alla data predetta.

Con le singole disposizioni dello schema la materia è stata regolata nel modo seguente.

L'articolo 1 detta la norma generale che agli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle dipendenze dello Stato alla data del 1° ottobre 1948 ed a quelli che verranno successivamente assunti o riassunti in ruolo, nonché alle loro famiglie, si applicano le disposizioni relative al trattamento di quiescenza vigenti per gli impiegati civili di ruolo dello Stato. Si è inteso con tale articolo riassumere e chiarire le disposizioni già contenute nell'articolo 1, ultimo comma, della legge 1° giugno 1942, n. 675 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, riguardante i beneficiari del trattamento statale.

L'articolo 2 estende, con opportune modalità, il detto trattamento alla particolare categoria di insegnanti incaricati o supplenti

nelle scuole dello Stato, che erano iscritti al Monte pensioni da data anteriore al 1° ottobre 1942. Tali insegnanti, in base all'ordinamento del Monte, erano considerati, ai fini del trattamento di quiescenza, alla stessa stregua degli insegnanti di ruolo.

Sebbene gli impiegati statali non di ruolo non abbiano diritto a trattamento di quiescenza a carico dello Stato, si è ritenuto di conservare ai predetti insegnanti le legittime aspettative acquisite con l'iscrizione al Monte, che potrebbero essere lese qualora, anziché estendere agli insegnanti stessi il trattamento statale, venisse stabilito, nei loro confronti, il trasferimento di iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o ad altro istituto assicurativo.

L'articolo 3 stabilisce che la valutazione dei servizi prestati anteriormente al 1° ottobre 1948 dagli insegnanti iscritti al Monte pensioni è effettuata con le norme della legge 6 febbraio 1941, n. 176, la quale contiene, in taluni casi, disposizioni più favorevoli di quelle previste per gli impiegati civili dello Stato.

L'articolo 4 stabilisce che i periodi di servizio militare, anche se prestato anteriormente al 1° ottobre 1948, sono riconosciuti utili in ogni caso.

L'articolo 5 concerne le modalità relative all'accumulo dei servizi resi con iscrizione al Monte pensioni, agli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e quelli resi allo Stato, fissando il criterio semplificativo che il trattamento di quiescenza venga liquidato per intero a carico dell'ente-Stato o Istituti di previdenza presso il quale il dipendente era iscritto all'atto della cessazione dal servizio, senza far luogo a ripartizione dell'onere del trattamento stesso.

L'articolo 6 stabilisce che, nei riguardi di tutto il personale civile e militare dello Stato, il servizio di insegnante elementare reso con iscrizione al Monte pensioni in una delle categorie che hanno assunto la figura giuridica di statali è valutato in pensione, qualora non sia produttivo di trattamento di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza o di altri enti.

Con la detta disposizione rimangono salvaguardati i diritti quesiti, concernenti la valu-

tazione dei servizi, anche nei riguardi degli insegnanti che siano passati o che passino a far parte di altre categorie di statali.

L'articolo 7 riguarda la determinazione della misura degli assegni di riposo agli insegnanti elementari che anteriormente al 1° gennaio 1934 prestarono servizio in comuni aventi autonomia scolastica con iscrizione ai relativi regolamenti comunali.

È da considerare che, ai fini della determinazione degli assegni predetti, si sarebbe potuto addivenire all'adozione del criterio di applicare le disposizioni dell'articolo 48 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (liquidazione per tutto il servizio con le norme dello Stato) ovvero quelle dell'articolo 49 dello stesso testo unico (determinazione della pensione, per la totalità del servizio, sia con le norme dello Stato e sia con quelle del regolamento comunale ed attribuzione delle rispettive quote in proporzione alla durata dei servizi resi allo Stato ed a quelli con iscrizione ai regolamenti comunali).

In merito il Sindacato della categoria ha chiesto che la liquidazione venga effettuata in base alle disposizioni di cui all'articolo 48 sopracitato e che, ove possibile, la liquidazione stessa venga, invece, eseguita per l'intero servizio con le norme dei regolamenti comunali, nel caso che tali norme siano più favorevoli.

Da approfondito esame della questione, è risultato che il metodo più rispondente per la determinazione degli assegni in parola è quello previsto dal citato articolo 48, il quale riguarda, come per la categoria degli insegnanti, il caso di personale che passi alle dipendenze dello Stato per effetto di disposizione di legge.

Non si può lasciare la facoltà di opzione al trattamento più favorevole che potesse risultare con le norme dei regolamenti comunali, sia perchè tale facoltà sarebbe in contrasto con lo spirito dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066 che ha inteso estendere ai maestri elementari le norme comuni riguardanti gli altri impiegati dello Stato, sia per non creare sperequazioni nei confronti degli stessi insegnanti, la gran parte dei quali fino al 30 settembre 1948 ha prestato l'intero servizio con iscrizione al Monte pensioni. La sperequazione sarebbe evidente ove si consideri che anche per tali ultimi insegnanti non si

consente l'applicazione delle disposizioni più favorevoli, in rapporto a quelle del trattamento statale, previste dall'ordinamento 6 febbraio 1941, n. 176, quale ad esempio quella riguardante il massimo della pensione ragguagliato all'intero stipendio, anzichè ai nove decimi. Peraltro si rileva che con l'applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 221, nella generalità dei casi la liquidazione con le norme dello Stato risulta più favorevole di quella dei regolamenti comunali.

Per criterio di uniformità con lo stesso articolo 7 si stabilisce di applicare il predetto sistema di liquidazione anche ai direttori didattici, agli ispettori scolastici ed in genere al personale di cui all'articolo 59 dell'ordinamento del Monte pensioni, in servizio di Stato successivamente al 30 settembre 1948.

Con il medesimo articolo si dispone pure che il pagamento dell'intera pensione venga anticipato dallo Stato, considerando che l'adozione di tale sistema, vivamente espresso dalla categoria, era già seguita dal Monte pensioni.

L'articolo 8 fissa alcune modalità per regolare il caso di cumuli di servizi qualora gli enti con regolamento speciale di pensione abbiano già concesso agli insegnanti un trattamento di quiescenza a proprio carico.

Con gli articoli 9 e 10 si estendono agli insegnanti le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato circa il cumulo di stipendi e di pensioni, ammettendo però il cumulo di due pensioni qualora il diritto alle pensioni medesime sia sorto anteriormente al 1° ottobre 1948 ed almeno una di esse sia stata liquidata con le norme del Monte.

Gli articoli 11 e 12 determinano le attribuzioni dei Provveditori agli studi per la emanazione dei decreti di cessazione dal servizio e per il trattamento provvisorio di pensione, nonchè la procedura per la liquidazione delle pensioni definitive.

Gli articoli 13 e 14 estendono il trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato a favore degli insegnanti dei giardini di infanzia all'estero, delle direttrici e delle insegnanti dei giardini di infanzia delle colonie italiane e degli insegnanti elementari appartenenti al ruolo coloniale istituito col regio decreto legge 24 luglio 1936, n. 1737 ed

indicano quali siano le amministrazioni competenti alla liquidazione dei relativi assegni.

Con l'articolo 15 si dispone, in relazione alla abolizione del Monte pensioni, l'assunzione da parte dello Stato, a decorrere dal 1° ottobre 1948, dell'onere delle pensioni e delle quote di pensioni già facenti carico al Monte stesso, relativamente alle categorie cui compete il trattamento di quiescenza statale.

L'articolo 16, in analogia al disposto del precedente articolo 7 circa il pagamento delle pensioni da liquidare ad onere ripartito tra Stato e comuni con regolamento speciale, stabilisce che anche per le pensioni già liquidate dal Monte le quote facenti carico ai comuni, vengono corrisposte direttamente dallo Stato, salva rivalsa, nell'ammontare di esse risultante al 30 settembre 1948.

L'articolo 17 stabilisce che, per le cessazioni dal servizio avvenute in data anteriore al 1° ottobre 1948, sia per gli insegnanti sia per le loro vedove ed orfani, il diritto a conseguire l'indennità o la pensione viene accertato in base alle norme del Monte pensioni, anche quando il diritto stesso sorga posteriormente alla predetta data, nel quale caso però viene concesso il trattamento spettante agli impiegati civili dello Stato.

Con l'articolo 18 si concede agli insegnanti la possibilità di chiedere, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge, il riscatto di servizi in base all'ordinamento del Monte pensioni. Tale disposizione transitoria si rende necessaria in quanto alcuni servizi ammessi a riscatto con l'ordinamento del Monte non potrebbero in alcun modo essere valutati come utili in pensione secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Con l'articolo 19 viene mantenuta una particolare disposizione dell'ordinamento del Monte riguardante la valutazione del servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1948 nell'insegnamento presso asili costituiti in enti morali.

L'articolo 20 dispone che i contributi dovuti e non corrisposti al Monte, relativi agli insegnanti aventi diritto al trattamento di quiescenza statale, sono dovuti allo Stato.

L'articolo 21 detta le modalità per il rimborso a cura del Ministero della pubblica istru-

zione, agli insegnanti ed ai loro aventi causa dei versamenti volontari effettuati al Monte, nell'importo che risulta accreditato al 30 settembre 1948.

L'articolo 22 prevede il comando di insegnanti presso il Ministero della pubblica istruzione presso i Provveditorati agli studi per la liquidazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari e regola, inoltre, la posizione dei maestri distaccati presso gli Istituti di previdenza per i servizi del Monte pensioni.

Presso i singoli Provveditorati agli studi e presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, in base alle facoltà consentite dalle disposizioni di legge, erano al 30 settembre 1948 distaccati o incaricati, per i servizi del Monte circa 150 insegnanti, trentacinque dei quali sono tuttora distaccati presso la Direzione generale predetta.

Tenuto conto dei compiti affidati ai Provveditorati agli studi in base agli articoli 11 e 12 si rende necessario, per garantire il regolare funzionamento del servizio, prevedere il comando di almeno cento insegnanti presso i Provveditorati agli studi.

Per ragioni analoghe è pure necessario autorizzare il comando di cinquanta maestri presso il Ministero della pubblica istruzione.

Con lo stesso articolo 22 si stabilisce che otto degli insegnanti distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza siano restituiti al Ministero della pubblica istruzione come parte del predetto contingente di cinquanta maestri da comandare presso il Ministero stesso e che gli altri continuino a prestare servizio, nella posizione di comando, presso la Direzione generale medesima, restando tutti gli emolumenti ad essi spettanti a carico degli Istituti di previdenza.

Detta disposizione trova fondamento nelle considerazioni che gli insegnanti non statali rimangono iscritti agli Istituti di previdenza (Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali - Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti) e che inoltre, molti degli insegnanti distaccati in parola sono attualmente adibiti a servizi di carattere generale degli Istituti di previdenza per il normale funzionamento dei servizi stessi.

L'articolo 23 stabilisce la soppressione con effetto dal 1° ottobre 1948 del Monte pensioni,

il cui patrimonio è da ripartirsi tra lo Stato e la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, in quanto la Sezione stessa si assume l'onere degli assegni maturati e latenti relativi agli insegnanti non statali già iscritti al Monte e lo Stato quello degli assegni relativi agli insegnanti statali pure iscritti al Monte.

Con l'articolo 24 si stabilisce che, ai fini della predetta ripartizione, si considerano, per evidenti ragioni pratiche, estinti i crediti del Monte verso lo Stato per contributi dovuti e non versati e per quote di pensioni e indennità, per pensioni inerenti al cessato regime austro-ungarico ed interessi e spese relative, per caroviveri ed indennità di caropane, anticipati dal Monte per conto dello Stato, nonché i debiti per quote di pensioni e indennità a carico del Monte anticipate dallo Stato.

Con l'articolo 25 si dispone che entro il 31 dicembre 1950 venga compilato il bilancio tecnico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, da approvarsi dal Ministro del tesoro, al fine di accertare gli oneri che la Sezione stessa viene ad assumersi nei riguardi degli insegnanti non statali già iscritti al Monte pensioni in attività di servizio o pensionati.

L'articolo 26 provvede a stabilire la imputazione alla Sezione autonoma delle partite contabili di entrate e spese avvenute dal 1° ottobre 1948 in poi relativamente alla gestione del Monte pensioni.

Con l'articolo 27 si stabilisce di valutare forfaitariamente in lire cento milioni le spese di amministrazione per il periodo del 1° ottobre 1948 in poi, occorse ed occorrenti per il funzionamento del servizio stralcio del Monte.

Con l'articolo 28 si stabilisce che la consistenza patrimoniale del Monte pensioni, che residua dopo l'estinzione dei crediti e dei debiti menzionati all'articolo 24, debba essere trasferita alla Sezione autonoma, per l'importo necessario alla copertura degli oneri da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 25 e della spesa di lire cento milioni di cui all'articolo 27, e, per l'importo rimanente, allo Stato, in cinque rate uguali scadenti rispettivamente il 31 dicembre degli anni dal 1951 al 1955.

L'articolo 29 prevede che siano chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione degli Istituti di previdenza esperti nella materia degli ordinamenti degli Istituti stessi in numero non superiore a due, da nominarsi, ogni quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro.

Il disposto di tale articolo si rende necessario, al fine del buon andamento dei servizi degli Istituti di previdenza, ove si consideri che il Consiglio di Amministrazione degli Istituti stessi, nell'espletamento delle attribuzioni demandategli per legge, si trova frequentemente a dover adottare le proprie determinazioni in merito ad argomenti prettamente tecnici, il cui esame deve essere affidato alla sicura competenza di esperti particolarmente versati nella legislazione riguardante detti Istituti.

Considerato che l'emanazione delle norme predette è necessaria ed inderogabile al fine di poter provvedere alla definitiva liquidazione delle pensioni a favore degli insegnanti elementari cessati dal servizio a partire dal 1° ottobre 1948, è indispensabile che l'unito disegno di legge venga approvato con la procedura di massima urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A tutti gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle dipendenze dello Stato alla data del 1° ottobre 1948 e a quelli che verranno successivamente assunti o riassunti in ruolo, nonchè alle loro famiglie, si applicano le disposizioni relative al trattamento di quiescenza vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Il personale di cui al comma precedente è soggetto, dalla stessa data del 1° ottobre 1948, alla ritenuta in conto entrate tesoro, nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, iscritti al Monte pensioni anteriormente al 1° ottobre 1942, sono soggetti, per i servizi resi a partire dal 1° ottobre 1948, alla ritenuta in conto entrate Tesoro, nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato. Detti servizi sono considerati ad ogni effetto utili a pensione.

Gli insegnanti di cui al precedente comma e le loro famiglie, all'atto della definitiva cessazione dal servizio o della morte, hanno diritto al trattamento di quiescenza in base alle norme vigenti per gli impiegati civili, tenuto anche conto del servizio precedentemente prestato con iscrizione al Monte pensioni.

Agli effetti del trattamento di quiescenza non sono valutabili i servizi resi dagli insegnanti di cui al presente articolo posteriormente al 1° ottobre dell'anno solare in cui compiono i 65 anni di età.

Il trattamento di quiescenza viene liquidato con decorrenza dalla data di cui al precedente comma oppure anche anteriormente, nei casi di comprovata inabilità fisica al servizio o di compimento di quaranta anni di servizio utile, restando esclusa la valutazione degli eventuali servizi resi posteriormente.

Quando la pensione è liquidata per inabilità fisica o per il compimento dei quaranta

anni di servizio, essa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di liquidazione.

Art. 3.

Per la valutazione dei servizi prestati fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari già iscritti al Monte pensioni, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1941, n. 176, concernente l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari e successive modificazioni, semprechè non sia diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 4.

I periodi di servizio militare, anche se prestati anteriormente al 1° ottobre 1948, sono valutati con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, salvo che i periodi stessi siano stati riconosciuti utili in misura più favorevole con provvedimento degli Istituti di previdenza e siano stati versati per intero i contributi dovuti.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge cessano i pagamenti ancora in corso per contributo di riconoscimento o di riscatto del servizio militare, rimanendo escluso, in ogni caso, il rimborso dei contributi versati.

Art. 5.

Gli insegnanti elementari già iscritti al Monte pensioni che, anteriormente al 1° ottobre 1948, abbiano prestato servizi con iscrizione ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, hanno diritto di conseguire, all'atto della definitiva cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza loro spettante per la totalità dei servizi prestati con iscrizione agli Istituti predetti, al Monte, nonchè di quelli resi allo Stato. Il trattamento di quiescenza è liquidato con le norme statali ed è posto a totale carico dello Stato.

Gli iscritti agli Istituti di previdenza di cui al primo comma i quali, anteriormente al 1° ot-

tobre 1948, abbiano prestato servizio con iscrizione al Monte pensioni, conseguono il trattamento di quiescenza loro spettante per la totalità dei servizi prestati, considerando i servizi con iscrizione al Monte pensioni come resi con iscrizione alla Sezione autonoma per gli insegnanti istituita con l'articolo 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914. L'onere relativo ai servizi resi con iscrizione al Monte pensioni è posto a carico dell'Istituto liquidatore.

Art. 6.

Nei riguardi del personale civile e militare dello Stato, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni in una delle categorie di cui al primo comma del successivo articolo 15 è valutabile in pensione a carico dello Stato, qualora non sia produttivo di trattamento di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza o di altri enti.

Art. 7.

Per gli insegnanti elementari che anteriormente al 1° gennaio 1934 furono iscritti a regolamenti speciali di comuni aventi autonomia scolastica, il trattamento di quiescenza è liquidato per tutto il servizio utile con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e l'onere relativo è ripartito tra lo Stato e i Comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi. A tali effetti il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni è considerato come servizio di Stato.

La valutazione dei servizi resi con iscrizione ai regolamenti comunali si effettua in ogni caso in base alle norme dei regolamenti medesimi.

Il pagamento dell'intero trattamento di quiescenza viene effettuato dallo Stato, salvo rivalsa verso i Comuni delle quote poste a loro carico.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti elementari ancora iscritti a regolamenti comunali di pensione posteriormente al 31 dicembre 1933, intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione ai regolamenti stessi a decorrere dal 1° ottobre 1948.

Le norme di cui al presente articolo si applicano pure ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, agli ispettori centrali ed in genere al personale di cui all'articolo 59 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, in servizio di Stato successivamente al 30 settembre 1948.

Art. 8.

Nei casi di ricongiunzione di servizi statali e di servizi resi ad enti con iscrizione a regolamento speciale di pensione, qualora gli enti medesimi avessero già risolto i loro rapporti con l'insegnante mediante la concessione del trattamento di quiescenza spettante a norma dei propri regolamenti, oppure mediante la restituzione dei contributi versati, i servizi resi agli enti stessi e allo Stato possono essere cumulati purchè l'interessato ne faccia domanda entro novanta giorni dalla definitiva cessazione dal servizio, impegnandosi a rimborsare all'ente l'importo dei contributi o dell'indennità ovvero quello delle rate di pensione rimosse contemporaneamente alla percezione di stipendi pensionabili, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale. Il rimborso può effettuarsi in unica soluzione ovvero ratealmente, nel periodo che l'ente caso per caso riterrà di stabilire.

Art. 9.

Agli insegnanti elementari provvisti di pensione diretta a carico dello Stato, anche se originariamente liquidata dal Monte pensioni, i quali siano stati o vengano riassunti in servizio statale con percezione di stipendio, paga o retribuzione pensionabili, si applicano le disposizioni contenute nei primi tre articoli della legge 11 aprile 1938, n. 420.

Il pagamento della pensione, ove non sia stato già sospeso, cessa a partire dalla prima rata con scadenza posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della successiva riassunzione.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge sono sospesi i recuperi in corso di quote

di pensione, disposti ai sensi dell'articolo 69 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 aprile 1938, n. 420, si computano i versamenti già effettuati al Monte pensioni ai sensi del citato articolo 69.

Art. 10.

È ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile o di due pensioni indirette, che siano entrambe a carico dello Stato, quando il diritto alle due pensioni sia sorto anteriormente al 1° ottobre 1948 ed almeno una di esse sia stata liquidata con le norme del Monte pensioni, anche se successivamente perequata.

Art. 11.

I decreti di cessazione dal servizio o di collocamento in quiescenza degli insegnanti elementari sono emessi dal Provveditore agli studi da cui gli insegnanti stessi amministrativamente dipendono.

Il Provveditore agli studi, all'atto della cessazione dal servizio o della morte in servizio dell'insegnante, liquida, in via provvisoria, il trattamento di cui all'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

Art. 12.

I decreti di cessazione dal servizio o di collocamento in quiescenza sono trasmessi, insieme con tutti i documenti di rito, al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero provvede alla liquidazione delle pensioni definitive e trasmette gli atti alla Corte dei conti, per la registrazione dei decreti di cessazione dal servizio e di liquidazione della pensione.

Art. 13.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche agli insegnanti dei giardini di infanzia all'estero, alle direttrici

ed insegnanti dei giardini di infanzia delle ex-colonie italiane, mantenuti dallo Stato.

Art. 14.

Nei confronti degli insegnanti che al momento della cessazione dal servizio appartengono al ruolo coloniale istituito col regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, nonché delle direttrici e delle insegnanti dei giardini di infanzia delle ex-colonie italiane di cui all'articolo precedente, la liquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata dal Ministero dell'Africa italiana.

In corrispondenza alla valutazione, ai fini di pensione, dei servizi resi dagli insegnanti di cui al comma precedente con assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, a termini dell'articolo 11 del regio decreto 4 gennaio 1920, n. 68, il Ministero dell'Africa italiana è sostituito all'assicurato negli eventuali diritti verso l'Istituto predetto.

Nei confronti degli insegnanti che dal ruolo coloniale siano stati o vengano trasferiti in altro ruolo statale e nei confronti dei direttori centrali, il Ministero competente alla liquidazione del trattamento di quiescenza subentra nei diritti di cui al precedente comma verso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per gli insegnanti dei giardini di infanzia mantenuti all'estero dallo Stato, la liquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata dal Ministero degli affari esteri.

Art. 15.

A decorrere dal 1° ottobre 1948 è assunto dallo Stato l'onere delle pensioni e delle quote di pensioni già a carico del Monte pensioni liquidate o da liquidarsi a favore delle seguenti categorie di personali cessati dal servizio anteriormente alla data suddetta, nonché a favore delle loro vedove ed orfani:

1° insegnanti delle scuole elementari pubbliche mantenute dai Comuni o dallo Stato;

2° insegnanti delle scuole elementari e dei giardini di infanzia, mantenuti all'estero dallo Stato;

3° insegnanti delle scuole elementari, direttrici ed insegnanti dei giardini di infanzia delle ex-colonie italiane.

La spesa relativa grava sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'onere delle pensioni e delle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi dal Monte pensioni a favore di titolari diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo è assunto, a decorrere dal 1° ottobre 1948, dalla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti di cui al precedente articolo 5.

Art. 16.

Nei casi di pensioni ripartite anche con enti diversi dallo Stato, per le quali lo Stato, deve, a norma del precedente articolo 15, assumere l'onere delle quote già facenti carico al Monte pensioni, il pagamento integrale della pensione e dell'assegno di caroviveri viene effettuato dallo Stato, salvo rivalsa verso gli enti debitori delle quote a loro carico. Tali quote sono anticipate nell'ammontare che risulta corrisposto al 30 settembre 1948.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Stato, Monte pensioni ed altri enti per le quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato per intero dallo Stato, a norma dell'articolo 64 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

Art. 17.

Per le cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° ottobre 1948, il diritto a conseguire l'indennità o la pensione viene stabilito, sia per gli insegnanti, sia per le loro vedove od orfani, in base alle norme che regolavano il trattamento di quiescenza dell'insegnante alla data della sua cessazione dal servizio. Nei casi anzidetti, qualora il diritto a trattamento di quiescenza sorga in data posteriore al 1° ottobre 1948, la liquidazione viene effettuata con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Le domande di riscatto dei servizi di cui all'articolo 76 dell'ordinamento del Monte pensioni devono essere presentate, sotto pena

di decadenza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Al riscatto dei servizi suddetti sarà provveduto applicando le disposizioni di cui all'ordinamento stesso, vigenti alla data del 30 settembre 1948.

I contributi ancora dovuti od in corso di pagamento alla data del 1° ottobre 1948, anche per i riscatti disposti dal Monte pensioni, sono versati allo Stato.

Art. 19.

Il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1948, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in ente morale e non iscritti al Monte pensioni, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, ma in tal caso dalla pensione o dalla indennità si detrae una quota proporzionale al maggior numero di anni di cui l'interessato beneficia per effetto del servizio prestato in detti asili.

Art. 20.

I contributi dovuti e non corrisposti al Monte pensioni dagli insegnanti aventi diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato, nonchè quelli degli enti dai quali gli insegnanti stessi dipendevano, sono dovuti allo Stato.

Art. 21.

I versamenti volontari effettuati al Monte pensioni sono rimborsati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, su domanda, agli insegnanti od ai loro aventi causa, nell'importo accreditato al 30 settembre 1948. In mancanza della domanda detto rimborso viene eseguito all'atto della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 22.

Per attendere alla liquidazione del trattamento di quiescenza dei maestri elementari e delle loro famiglie possono essere comandati a prestare servizio presso il Ministero della

pubblica istruzione insegnanti elementari di ruolo nel numero complessivo non superiore a cinquanta, di cui dieci per il corrispondente servizio della Ragioneria centrale presso il Ministero predetto.

Può inoltre essere disposto il comando di maestri elementari presso i Provveditorati agli studi, per i servizi che i Provveditorati stessi debbono svolgere in base alle norme contenute nella presente legge, in numero complessivo non superiore a cento.

Il comando del personale di cui al primo comma viene disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; quello del personale di cui al secondo comma viene disposto con decreto del competente Provveditore agli studi, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

I maestri distaccati alla data del 1° ottobre 1948 presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, in base all'articolo 116 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176, continueranno a prestare servizio, nella posizione di comando e senza necessità di successive conferme triennali, presso la predetta Direzione generale, per i servizi amministrativi tecnici e contabili degli Istituti di previdenza da essa amministrati. Tuttavia otto di tali maestri sono restituiti a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e vengono compresi nel contingente dei cinquanta insegnanti di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti gli emolumenti spettanti ai maestri elementari comandati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza sono a carico dei bilanci degli Istituti stessi, che provvedono ad effettuare a favore dello Stato il pagamento delle ritenute in conto entrate Tesoro eseguite sugli emolumenti stessi.

Art. 23.

In dipendenza del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, il Monte pensioni per gli insegnanti elementari, istituito in Ente morale con legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (Serie 2^a) è soppresso con effetto dal 1° ottobre 1948.

Il patrimonio del Monte predetto viene ripartito tra lo Stato e la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti con le norme dei successivi articoli 24 e 28.

Art. 24.

Ai fini della ripartizione di cui al comma secondo del precedente articolo, si considerano estinti i crediti del Monte verso lo Stato per contributi dovuti e non versati e per quote di pensioni e indennità, per pensioni inerenti al cessato regime austro-ungarico ed interessi e spese relative, per caroviveri e indennità di caropane, nonché i debiti del Monte verso lo Stato per quote di pensioni e indennità.

L'importo globale dei versamenti volontari accreditati al 30 settembre 1948 dal Monte pensioni, di cui al precedente articolo 21, è versato allo Stato.

Art. 25.

Entro il 31 dicembre 1950 viene compilato il bilancio tecnico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti riferito alla data del 1° ottobre 1948, da approvarsi dal Ministro per il tesoro, al fine di accertare il valore delle riserve matematiche per gli oneri latenti e maturati relative agli insegnanti in servizio ed ai titolari di pensione passati, con decorrenza dal 1° ottobre 1948, dal Monte pensioni alla Sezione predetta.

Art. 26.

Le spese e le entrate della gestione Monte pensioni per gli insegnanti elementari avvenute dal 1° ottobre 1948 in poi si imputano alla gestione della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, la quale subentra a quella del Monte pensioni con effetto dalla data predetta. Le Amministrazioni competenti sono all'uopo autorizzate, su richiesta della Sezione ed eseguire il trasferimento a nome della medesima dei titoli di proprietà del Monte pensioni.

Art. 27.

Le spese di Amministrazione sostenute e da sostenersi dal 1° ottobre 1948 in poi per il funzionamento dei servizi già di competenza del Monte pensioni per gli insegnanti elementari sono forfetariamente valutate in lire 100 milioni, una volta tanto.

Art. 28.

La consistenza patrimoniale del Monte pensioni risultante al 21 dicembre 1948 dal rendiconto consuntivo dell'anno medesimo, quale residua dopo l'applicazione del precedente articolo 24, viene ripartita come segue:

a) alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, per l'importo necessario ad assicurare la copertura delle riserve matematiche di cui all'articolo 25 e della spesa di lire 100 milioni di cui all'articolo 27;

b) allo Stato, per l'importo rimanente.

Il versamento di cui alla lettera b) sarà eseguito in cinque rate uguali scadenti rispettivamente il 31 dicembre degli anni dal 1951 al 1955, decorrendo sulle somme a versare il saggio d'interesse del 4,25 per cento.

Art. 29.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda per l'Amministrazione degli Istituti di previdenza, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883 -, esperti in materia degli ordinamenti degli Istituti stessi in numero non superiore a due.

Gli esperti di cui al comma precedente sono nominati, ogni quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro.